

# COMUNE DI BALVANO

PROVINCIA DI POTENZA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **8** del **11/6/2012**

Oggetto:

STATUZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di giugno alle 9,10

nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica - Seduta Ordinaria - di 1^ convocazione, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno risultano presenti i consiglieri sotto indicati:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Di Carlo Costantino	Sindaco	x	
Pacella Francesco	Consigliere	x	
Quagliata Saverio	Consigliere	x	
Di Carlo Alessandro	Consigliere	x	
Pacella Carlo Vincenzo	Consigliere		x
Simone Rosa	Consigliere	x	
Scarfiglieri Antonia	Consigliere	x	
Macellaro Giuseppe	Consigliere	x	
Santarsiero Anna	Consigliere	x	
Teta Vincenzo Antonio	Consigliere		x
<b>Totale</b>		<b>8</b>	<b>2</b>

Non risultano pervenute giustificazioni da parte dei sigg. consiglieri assenti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente **Di Carlo Costantino**, dichiara aperta la seduta, a norma del Regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angela R. Stolfi, con le funzioni di assistenza giuridico amministrativa previste dall'art. 97, comma 2, T.U.E.L. 267/2000;

Il Sindaco-Presidente premette che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE:

IL RESPONSABILE

Rag. Gerardo Picerno

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

PARERE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Rag. Gerardo Picerno

Il Consigliere V. Teta si allontana per impegni personali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

Preso atto che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

Considerato che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

Evidenziato che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

Rilevato che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

Preso atto altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

Visto il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*";

Considerato che il successivo comma 7 dispone: "*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*";

Rimarcato che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze "*si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica*";

Preso atto altresì che "*per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio*";

Osservato tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta "*il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione*";

Evidenziato che le disposizioni in argomento confermano l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 4 e all'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92, che rispettivamente recitano:

- "art. 8, c. 4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari*";

- "art. 6, c.3-bis. *Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale*";

Atteso che al comma 8, dell'articolo 13 in parola, è statuito che: "*l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento*";

Verificato che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: "*le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*";

Rilevato che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: "i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati";

Rimarcato che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce che "è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo", e cioè l'aliquota dello 0,76%;

Atteso che "le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato";

Evidenziato pertanto che tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito, per le casse erariali, a seguito dell'applicazione di un'aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale;

Considerato che per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2012, pari ad un presumibile ammontare di euro 300.555,00, si potrà restare invariata l'aliquota ordinaria nella misura dello 0,76% per i terreni agricoli, per i fabbricati produttivi industriali e artigianali, per le aree fabbricabili, gli uffici, le aziende di credito e per tutte le unità immobiliari censite nella categoria A e nelle categorie C02, C06 e C07 non adibite ad abitazione principale e pertinenze;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. articolo 13, comma 10, dl 201/2011, nel testo modificato dal D.L. 16/2012, convertito nella legge 44/2012 è intenzione dell'amministrazione comunale avvalersi della facoltà di assimilazione all'abitazione principale unicamente per la fattispecie dell'anziano o disabile residente in istituto di ricovero e per gli italiani residenti all'estero;

Ritenuto per l'anno 2012 di stabilire le seguenti aliquote:

ALIQUTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ORDINARIA	0,76	Terreni agricoli, aree fabbricabili, fabbricati produttivi industriali e artigianali, uffici, negozi, aziende di credito (D5), fabbricati del gruppo B e per tutte le unità immobiliari censite nella categoria A (tranne A10) e nelle categorie C02, C06 e C07 non adibite ad abitazione principale e pertinenze del soggetto passivo.
RIDOTTA	0,40	Abitazione principale e sue pertinenze nella misura massima di una pertinenza per categoria catastale C02, C06, C07. "Tale aliquota si estende anche agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata." ( art. 13, comma 10, D.L. 201/2011, nel testo modificato dal D.L. 16/2012, convertito nella legge 44/2012)
MINIMA	Esente	Fabbricati strumentali all'attività agricola (D10) ed altri se in possesso dei requisiti di ruralità previsti dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, <b>in quanto il comune di Balvano rientra nell'elenco dei comuni totalmente montani (Circolare del 14/06/1993 n. 9)</b>

Considerato che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la relazione del responsabile del servizio;

Visto l'art. 38 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e riconosciuta l'urgenza al fine di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2012;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito:

- alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Tributi;
- alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario;

Con voti n. 6 favorevoli e n.2 contrari n. (Macellaro e Santarsiero) rispetto all'aliquota della prima casa.

### DELIBERA

1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) per i motivi espressi in premessa, di applicare le seguenti aliquote:

- aliquota ordinaria 0,76%,
- aliquota ridotta 0,4%,
- aliquota minima ESENTE

3) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Il presente verbale di deliberazione, come approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente  
Dott. Di Carlo Costantino




Il Segretario Comunale  
Dott. Angela R. Stolfi

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 267/2000

Balvano, li 19.6.19



Prot. n. 3593

Il Segretario Comunale  
Dott. Angela R. Stolfi

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certificato che questa deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, c.4, d.l.vo 267/2000)

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, d.l.vo 267/2000)

Balvano, Li \_\_\_\_\_



Il Segretario Comunale  
Dott. Angela R. Stolfi

- 
- ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE
- COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo

Balvano, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott. Angela R. Stolfi